

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1937

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**SALVINI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
(**PICHELTO FRATIN**)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(**TAJANI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**GIORGETTI**)

E DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI  
(**ABODI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA  
(**SANGIULIANO**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89,  
recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti  
di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

---

*Presentato il 29 giugno 2024*

---

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Di seguito si illustra il contenuto degli articoli.

## CAPO I INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

### *Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)*

La disposizione, **al comma 1**, è volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024.

Al riguardo, appare opportuno rilevare che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno introdurre una specifica disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, si prevede che le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nel corso dell'anno 2024, siano tenute a presentare entro il 31 luglio 2024 le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Al **comma 2**, si introducono modifiche all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Il citato articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, ha previsto l'autorizzazione dell'acquisto, da parte della società ANAS Spa, dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale norma ha, altresì, previsto che per dette finalità, la medesima società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da



apportare ai predetti progetti, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo.

Il successivo comma 2-quater del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha individuato la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge ha modificato il comma 1-ter del citato articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 al fine di precisare che, in ogni caso, la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica, alla data del 31 ottobre 2028.

Tanto premesso, il comma 2, alla **lettera a)**, modifica il citato articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, al fine di prevedere che l'acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa.

In considerazione delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma 2, alla **lettera b)** si esclude l'obbligo preesistente, in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, di procedere alla quantificazione del corrispettivo riconoscibile alla società SAT per la cessione ad ANAS della documentazione progettuale sviluppata e relativa alla tratta stradale esclusa dall'oggetto della concessione SAT.

Pertanto, la disposizione di cui al comma 2 mira a garantire l'efficienza del procedimento e il tempestivo avvio dei lavori, mediante la previsione di affidare, con oneri a carico di ANAS SPA, la quantificazione del corrispettivo per l'acquisto dei sopra richiamati progetti è demandata ad una società di revisione contabile.

***Art. 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)***

Le disposizioni sono finalizzate a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2023, sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare, la modifica di cui al **comma 1, lettera a), numero 1.1)** è volta a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con Stretto di Messina S.p.A.

L'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2023, infatti, rinvia alla procedura di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, che disciplina l'iter di adozione della convenzione di concessione rinviando al decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE, con cui viene assentita la concessione.



Tale riferimento – applicato alla procedura di aggiornamento della convenzione di concessione - appare tuttavia implicitamente superato dell'avvenuta abrogazione – operata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 2003 - dell'articolo 1, quinto comma, della legge n. 1158 del 1971, che estendeva le modalità di approvazione della convenzione di concessione anche alle eventuali successive modifiche della stessa.

Il riferimento corretto, che si intende recepire nell'attuale disposizione, è quindi all'articolo 7, comma 2, che prevede che la convenzione di concessione sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria. Al mero fine di un allineamento formale delle disposizioni vigenti, con la norma in esame si intende quindi recepire tale procedura nell'iter funzionale all'approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a), numero 1.2)** è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando, come avviene per analoghe opere complesse, che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive.

Le modalità di riavvio del progetto del Ponte sullo Stretto previste dal D.L. n. 35/2023, rinviano alla fase della progettazione esecutiva per l'attuazione e lo sviluppo di tutte le prescrizioni individuate nella Relazione del progettista di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. n. 35/2023 finalizzate all'adeguamento del progetto definitivo del 2011, ivi compreso lo svolgimento di prove sperimentali.

Al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, con evidenti vantaggi anche in termini di contenimento dei costi, la norma prevede la realizzazione dell'opera per fasi costruttive progressive. Quanto sopra anche in coerenza sia con quanto fatto dal Gruppo FS su alcuni importanti progetti PNRR, sia con l'esperienza internazionale che ha positivamente impiegato la modalità di progettazione per fasi costruttive progressive per la realizzazione di opere complesse, come da ultimo in relazione alla costruzione del nuovo ponte di Baltimora.

Il **comma 1, lettera a), numero 2)**, è volto ad esplicitare che il costo del progetto, come determinato ai sensi dell'art. 2, commi 8-bis, ter, quater e quinquies del DL 35/2023, deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento.

Le modifiche di cui al **comma 1, lettera a), numeri 3.1) e 3.2)** sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno.

La disposizione in esame intende, quindi, chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a “nuovi” prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Tale chiarimento si rende necessario per evitare l'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, applicando al Ponte sullo stretto dinamiche di incremento dei prezzi non riferibili ai prezziari 2021-2023, ma riferibili appunto a prezzi speciali appositamente definiti per altre opere che, in quanto tali:



- 1) non sono soggetti agli aggiornamenti annuali ordinariamente previsti per i tariffari, e quindi non sono idonei a rappresentare i valori correnti di mercato;
- 2) non sono comunque rilevanti per l'opera, perché in larga misura riguardano lavorazioni non riscontrabili nel progetto del Ponte sullo Stretto.

Con le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 4)**, si intende, per finalità di trasparenza, prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale, determinato secondo i criteri di aggiornamento contrattuale fissati dal decreto-legge n. 35 del 2023, nel rispetto dei limiti alle modifiche dei contratti previste dalla disciplina euro-unitaria, sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. L'individuazione del soggetto asseveratore è affidata, in qualità di concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è anche attribuita la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico. L'introduzione di questa procedura di asseverazione, garantisce piena trasparenza in merito all'applicazione dei criteri di calcolo disciplinati dal decreto-legge n. 35 del 2023, utilizzati ai fini della determinazione dell'importo aggiornato del contratto, e introduce anche un opportuno livello di ulteriore controllo e verifica da parte dell'Amministrazione, per il tramite di soggetti terzi, qualificati e indipendenti rispetto alle parti.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera b)** precisano che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e la relazione con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

La modifica di cui al **comma 1, lettera c)** è volta a specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fino a un contingente massimo elevato a centocinquanta unità, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di direzione lavori da parte della medesima Stretto di Messina S.p.A. Quanto sopra anche per tenere conto del quadro normativo di riferimento sopravvenuto (cfr. art. 1, comma 9, L. n. 11/2016 e art. 15, comma 8, D.lgs. n. 36/2023) che ha modificato l'assetto di ripartizione competenze in materia introducendo il divieto imperativo negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, di attribuire i compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

### ***Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)***

La disposizione in esame è volta, da un lato, ad adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere, in linea con quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito "DL 32/2019"), la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere rientranti nella rete centrale delle rete transeuropea dei trasporti e opere alle stesse connesse o strumentali; inoltre, la disposizione istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il citato piano di razionalizzazione.



In particolare, il **comma 1** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite ai commissari straordinari:

- 1) nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DL 32/2019;
- 2) nominati ai sensi di specifiche normative di settore, come individuati dall'Allegato I.

Al riguardo appare opportuno premettere che in relazione ai commissari di cui al punto 1) che precede, all'attualità sono stati nominati 43 commissari, per 117 interventi, distinti in macrocategorie di interventi e segnatamente: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale.

Per quanto concerne i commissari di cui al punto 2) che precede, l'Allegato I individua i seguenti commissari straordinari nominati con DPCM ai sensi di specifiche norme di settore:

1. Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;
2. Commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;
3. Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
4. Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
5. Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano", ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
6. Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;
7. Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;



8. Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
9. Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
10. Commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
11. Commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
12. Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

Al **comma 2** sono individuati i criteri sulla base dei quali dovrà essere predisposto il piano di razionalizzazione, nel dettaglio:

- a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto. Tale criterio, infatti, persegue i precisi fini di efficienza ed economicità, assicurando una gestione ottimale delle opere commissariate;
- b) individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
- c) revoca dei commissari nominati sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari, andando così a valorizzare la *performance* e l'adeguatezza delle strutture commissariali.

Alla luce del quadro dianzi rappresentato si rende opportuna un'opera di razionalizzazione dei compiti e delle attribuzioni affidate ai predetti commissari in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle relative risorse.

Al **comma 3** si precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, è possibile procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

Conseguentemente, il **comma 4** precisa che dall'attuazione delle disposizioni in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 5**, in continuità con quanto previsto dal DL 32/2019, prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 nonché le relative opere connesse o strumentali per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari.

Al riguardo, appare opportuno premettere che il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 è stato adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022 n. 127, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*”, relativamente alla direttiva (UE) 1187/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La rete transeuropea dei trasporti comprende una struttura a due livelli che si articola in una rete globale (rete Comprehensive) e in una rete centrale (rete Core); quest'ultima, costituita sulla base della rete globale, assume valore strategico per lo sviluppo delle reti. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, conferendo, in particolare, priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l'interoperabilità e contribuendo all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 101 del 2023 descrive l'ambito di applicazione del decreto legislativo, prevedendo che lo stesso si applichi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di progetti che:

- rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti che ricadono nel territorio nazionale (come individuate nell'allegato 1 al decreto); e
- di altri progetti sui corridoi della rete centrale (individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013) il cui costo totale superi i 300.000.000 di euro.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e degli obblighi delineati, l'intervento normativo è finalizzato a dare un nuovo impulso alla realizzazione e al completamento delle opere richiamate nonché di quelle connesse o strumentali. Si è reso, pertanto, necessario individuare soluzioni immediate per velocizzare la realizzazione delle stesse, in linea con quanto previsto dal DL 32/2019.

Per quanto concerne l'individuazione dei predetti commissari straordinari gli stessi sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. che abbiano comprovata esperienza nel settore e non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto. Con particolare riferimento alle attività di supporto la disposizione precisa che i commissari possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali.

In un'ottica di razionalizzazione dei commissariamenti in essere, si chiarisce inoltre che potranno essere affidati ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.





Si precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, è possibile procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

A tali fini, ai predetti commissari straordinari si applicano le seguenti disposizioni dell'articolo 4 del predetto DL 32/2019:

- comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
- comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
- comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
- comma 3, recante specifiche deroghe;
- comma 3-bis, recanti disposizioni relative all'apertura di contabilità speciali; e
- comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.

Infine, l'ultimo periodo del comma 5 prevede che i predetti commissari straordinari sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

Il **comma 6** istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 7** precisa che la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede, altresì, che l'Osservatorio possa avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 8**, infine, individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma 7.

**Art. 4 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)**

La proposta normativa in esame ai commi 1, 2 e 3, è finalizzata a consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126.



A tal fine, il **comma 1** autorizza il Presidente dell’Autorità, in fase di prima applicazione, a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall’articolo 95, comma 10, del citato decreto-legge, necessari per l’avvio delle attività prodromiche alla piena operatività dell’Autorità, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché a stipulare contratti di collaborazione, nel numero massimo di otto, che siano funzionali alla predisposizione degli atti necessari al funzionamento dell’Autorità, quali, a titolo esemplificativo, lo Statuto, il Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio.

Trattasi di attività a carattere per lo più giuridico-amministrativo, per le quali sono necessarie adeguate professionalità, non reperibili presso il Provveditorato di Venezia, nell’ambito del quale operano prevalentemente professionalità tecniche.

Con precipuo riferimento agli incarichi di collaborazione, la norma stabilisce la durata massima degli stessi, non superiore a un anno, e l’importo massimo che può essere riconosciuto per ciascun incarico, pari a euro 40.000.

Al fine di assicurare la prima operatività del Presidente sin dalla data della sua nomina, si rileva la necessità di disporre di un primo bilancio finanziario quale base autorizzativa per le spese da sostenere nella fase di start-up dell’Autorità. Tenuto conto che le tempistiche di costituzione degli organi dell’Autorità non sono compatibili con le esigenze sopra rappresentate e, quindi, con l’approvazione del bilancio, si autorizza il Presidente a deliberare il medesimo, nelle more della costituzione del Comitato di gestione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio sarà successivamente sottoposto a ratifica del Comitato di gestione al momento della sua costituzione.

Peraltro, il comma rinvia, facendolo salvo, a quanto statuito dall’articolo 95, comma 15, del citato decreto-legge n. 104 del 2020. Tale disposizione, nel dettaglio, prevede che la data di piena operatività dell’Autorità venga determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell’Autorità entro sei mesi dall’adozione del regolamento di amministrazione di cui all’articolo 95, comma 10.

Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il **comma 2** autorizza il Presidente ad avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui al comma 10 dell’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il **comma 3** della norma in esame individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2. In particolare, la disposizione statuisce che a tali oneri si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall’articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il **comma 4** è volto, invece, a rafforzare l’operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (quella di più recente costituzione tra le quattordici fondazioni liriche italiane, ai sensi della legge n. 310 del 2003), in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. A tal fine, viene concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario pari a euro 750.000.

Al riguardo, si precisa che tale contributo è altresì correlato al percorso di rinnovo (attualmente l’ultimo CCNL risale al 2003) del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico: si evidenzia, in particolare, che nella “Ipotesi di rinnovo CCNL” sottoscritta da ANFOLS e dalle



OO.SS. maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2023, all'articolo 4 – rubricato “Trasferimento quota aziendale” – è previsto che “A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita una quota economica di euro 150,00 da aggiungere al minimo tabellare, parametrata al livello 3 B dell'Area tecnica, dai diversi contratti aziendali al contratto nazionale (allegato C)”, seguito da apposita dichiarazione delle parti recante “Qualora il contratto aziendale non consenta l'integrale copertura di tale misura, si procederà con un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, atto a trovare una soluzione valida”.

Sul punto, anche all'esito di interlocuzioni con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione in argomento, è emersa l'esigenza - pur in presenza di un importante aumento del contributo FNSV destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e pur in presenza di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche - di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà rappresentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Pertanto, nelle more della revisione dal 2025 del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del CCNL di settore, è stata ravvisata l'effettiva necessità di assegnare alla stessa un contributo straordinario quantificato in euro 750.000.

#### ***Art. 5 (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)***

La norma in esame introduce innanzitutto delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e a consentire la rapida e celere realizzazione di due opere oggetto di commissariamento, in particolare:

- 1) collegamento autostradale Cisterna-Valmontone;
- 2) sistema idrico del Peschiera.

Per quanto riguarda l'opera di cui al punto 1), si evidenzia che il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali:

- collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave);
- collegamento autostradale Cisterna – Valmontone;
- opere complementari.

Per la realizzazione delle prime due infrastrutture, con distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato nominato a commissario straordinario l'ingegnere Antonio Mallamo, amministratore unico di Azienda strade Lazio S.p.a. (Astral).

Per quanto riguarda, nel dettaglio, l'intervento bretella Cisterna-Valmontone (CUP: B21B06000520001), lo stesso riguarda la realizzazione dell'asse “Cisterna-Valmontone” e delle relative opere connesse. In particolare, l'asse, di una lunghezza di circa 32 km, si interconnette:

- alla SS Pontina n.148 in corrispondenza della progressiva attuale km 56+500 e;



- all'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza del Comune di Labico.

Inoltre, si evidenzia che, a seguito della *project review*, approvata con Delibera di Giunta Regionale del Lazio 11 dicembre 2020, n. 988, la bretella Cisterna Valmontone e le opere accessorie sono state individuate come progetti funzionalmente distinti dal collegamento autostradale, con declassamento della bretella da autostrada a strada a scorrimento veloce.

Il tipo di strada di progetto è di categoria B, extraurbana principale secondo le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001), con una velocità di progetto compresa fra 70 km/h e 120 km/h. La sezione è composta da due carreggiate, una per senso di marcia, con due corsie da 3,75 m, una corsia di emergenza da 1,75 m, una banchina interna da 0,70 m e uno spartitraffico da 2,60 m.


L'intervento, inserito nella più vasta progettazione del corridoio intermodale Roma – Latina, consente di connettere la Città di Latina e i principali nuclei industriali e produttivi tra la città pontina e Roma, direttamente all'autostrada A1, evitando, pertanto, di utilizzare oltremodo l'attuale SS Pontina.

L'intervento in oggetto è stato suddiviso in lotti funzionali al fine di poter procedere velocemente con l'avvio dei cantieri. Il primo lotto, della lunghezza pari a circa 10 chilometri, si estende dallo svincolo di interconnessione della Cisterna Valmontone con la Pontina, all'altezza del km 56+000, fino allo svincolo di Cisterna di Latina situato intorno alla progressiva di progetto km 10+500. Tale lotto copre per intero il finanziamento disponibile pari a 300 milioni di euro per le annualità previste 2020-2026; le opere d'arte maggiori sono il viadotto dello svincolo sulla SS Pontina, di lunghezza pari a circa 1730 metri, due spingi-tubo per superare l'interferenza con la ferrovia Roma – Napoli e due cavalcavia per gli svincoli di Campoverde e Cisterna di Latina.

Il commissario straordinario ha aggiornato la progettazione alla sezione di tipo "B", strade extraurbane principali. È stata effettuata un'analisi e verifica del tracciato piano altimetrico di progetto, e conseguenzialmente una verifica di compatibilità; è stata completata l'analisi della progettazione definitiva del tracciato con la nuova sezione tipo. Con l'aggiornamento piano altimetrico sono state valutate eventuali criticità derivanti dalla realizzazione di nuovi insediamenti abitativi lungo il tracciato. Sono in corso le gare di affidamento per la bonifica ordigni bellici per la redazione del progetto esecutivo, fase nella quale saranno aggiornate le progettazioni delle opere d'arte principali; sono in corso le procedure di esproprio, e sono state acquisite le aree interessanti l'opera nel Comune di Aprilia.

Di seguito, si riporta il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.





Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, **il comma 1** della disposizione in esame autorizza la spesa di:

- 155 milioni di euro per l'anno 2024;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2031;
- 22 milioni di euro per l'anno 2032;
- 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

La disposizione prevede inoltre la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'opera di cui al punto 2), preliminarmente, occorre ricordare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato l'Ingegnere Massimo Sessa quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento 'Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera', opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

Inoltre, rileva il fatto che, tra le opere comprese nel citato intervento di "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", emerge il sotto progetto denominato "Nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano" (CUP – G33E17000400006). Con riferimento a quest'ultimo, con l'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" è stata "autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano" a fronte di un Q.E. stimato pari a euro 1.188.190.662, che sarà quantificato definitivamente all'esito delle attività di approvazione del progetto, al momento in avanzata fase procedurale. La spesa non coperta da risorse pubbliche viene finanziata con fondi derivanti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio centrale-Roma. Il progetto è attualmente in fase di approvazione.



Nel dettaglio, l'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022. Il Progetto Definitivo è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23, comma 7 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e a quanto indicato nel Quadro Esigenziale (QE) e nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. In relazione a tale Progetto Definitivo è stato ottenuto il parere del CSLP in data 14 ottobre 2020, ed è stato acquisito in data 14 maggio 2021 il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. Per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni necessarie in data 29 dicembre 2022 è stato avviato l'iter autorizzativo di cui all' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, la Stazione Appaltante ha indetto la conferenza dei servizi, con scadenza fissata per il giorno 29 marzo 2023, e ha presentato istanza ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale. La pubblicazione da parte del MASE della procedura VIA è intervenuta in data 17 gennaio 2023.

Da ultimo, l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha autorizzato il commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Ciò premesso, il **comma 2** della disposizione in esame stanZIA le necessarie risorse e prevede la copertura finanziaria.

Il **comma 3** introduce delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022.

In particolare, l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 dal comma 1, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022.


La citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831.

D'intesa con gli Enti territoriali interessati (*Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli*) nel Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (*CISAM, con sede in san Piero a Grado - Pisa*) sono state individuate le aree in cui sviluppare la progettualità per la realizzazione delle nuove sedi dei Reparti di specialità dell'Arma dei Carabinieri (*Gruppo di Intervento Speciale - G.I.S. e 1° Reggimento Carabinieri*





*Paracadutisti "Tuscania")*, prevedendo la riqualificazione del citato Centro, la realizzazione di una pista addestrativa e di un poligono da 500 m nel Comune di Pontedera, nonché di opere complementari a beneficio anche dalla collettività (*rifunzionalizzazione Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti e Borgo "ex Bigattiera", bonifica ex reattore nucleare - Planimetria di seguito riportata*).



L'onere per il complessivo intervento è stimato all'attualità in 520 milioni di euro (di cui 120 milioni di euro per bonifica dell'ex reattore), con un piano di realizzazione di circa dieci anni (attualmente è in via di completamento la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione).

Pertanto, la proposta in esame, in primo luogo, autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in secondo luogo, stanZIA le necessarie risorse e prevede la copertura finanziaria.

Al **comma 4**, si introduce una disposizione finalizzata a differire di sei mesi il termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

In considerazione delle criticità riscontrate dai soggetti beneficiari nell'aggiudicazione dei lavori, la norma differisce al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al citato articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si prevede, altresì, che all'aggiornamento delle modalità di attuazione dei sopra detti interventi si provvede con l'adozione di apposito decreto interministeriale. Tale decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.



Con riferimento al nuovo termine individuato dalla norma per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con il programma sopra richiamato (31 dicembre 2024), si evidenzia che, alla luce dei dati della BDAP relativi al monitoraggio di detti interventi, nonché delle richieste di differimento dei termini per l'aggiudicazione pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, tale termine appare congruo e appropriato sulla base dello stato delle iniziative in corso e delle attuali condizioni economiche.

Come noto, infatti, la attuale crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, dalla crisi ucraina e dalle crisi internazionali attualmente in corso hanno determinato difficoltà sia nell'aggiudicazione degli interventi, sia nella realizzazione degli stessi.

Si rappresenta, infine, che l'esigenza di differimento dei termini per la realizzazione degli interventi risulta condizione generalizzata e diffusa da parte degli enti locali che, a quanto consta a questo Ministero, hanno rappresentato le medesime esigenze di differimento dei termini anche per il programma di finanziamento di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### **Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)**

La proposta normativa in oggetto è volta ad assicurare ad alcuni Comuni o imprese - operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale - di poter completare o porre in essere la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, per i quali hanno ottenuto un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/30/086U0910/sg>, e della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

In particolare, si prevede l'utilizzo delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari. In particolare, si dispone che le predette somme possono essere erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, secondo uno specifico *iter* che prevede un'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La finalità di tale previsione risiede nell'opportunità concessa ai soggetti beneficiari dei menzionati mutui di poter ottenere l'erogazione delle somme residue al fine di consentire il completamento delle opere oggetto del finanziamento originario ovvero destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (a mente del quale: *“Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana”*).





La disposizione precisa altresì che i soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento, se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

Nel dettaglio, la proposta in esame prevede che le menzionate somme residue vengano erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2028 su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

Al riguardo, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei potenziali enti beneficiari, gli importi nominali dei mutui concessi e i relativi importi non erogati.

Rapporto	Data concessione	Data fine ammortamento	Ente Beneficiario	Valore Nominale euro	Residuo non erogato euro
4214752/00	13/05/1992	31/12/2002	FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.	51.645,69	19.439,89
4214752/01	13/05/1992	31/12/2002	FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.	464.811,21	174.958,98
4215424/01	26/11/1992	31/12/2002	ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	9.296.224,18	122.019,67
4246583/02	30/11/1993	31/12/2003	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. - MESTRE VENEZIA	26.991,13	26.991,13
4247393/01	30/09/1993	31/12/2003	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL F.E.R. S.R.L.	2.324.056,05	0,01
4259335/01	01/12/1994	31/12/2004	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	6.042.545,72	1.193.190,02
4259335/02	01/12/1994	31/12/2004	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	176.178,15	176.178,15
4259336/01	01/12/1994	31/12/2004	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2.324.056,05	1.119.125,10
4259336/02	01/12/1994	31/12/2004	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL F.E.R. S.R.L.	124.347,23	124.347,23
4264593/01	01/06/1995	31/12/2005	UMBRIA TPL E MOBILITA S.P.A.	4.679.464,74	1.388.885,73
4378793/01	18/09/2001	31/12/2011	SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.	1.829,24	1.829,24
4388725/01	11/12/2001	31/12/2011	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.595.398,67	57.908,87
4389243/00	18/09/2001	31/12/2011	FERROVIA GENOVA - CASELLA S.R.L.	343.740,28	286.987,91
4395337/01	11/12/2001	31/12/2011	FERROTRAMVIARIA S.P.A. DI ROMA	436.449,32	9.307,73
4400285/01	26/02/2002	31/12/2012	UMBRIA TPL E MOBILITA S.P.A.	755.055,40	580.080,27
4417851/00	28/01/2003	31/12/2013	ATAC S.P.A.	9.807.516,51	424.459,50
4420982/00	24/06/2003	31/12/2018	COMUNE DI NAPOLI	7.948.788,13	1.266.093,51
4423558/00	25/02/2003	31/12/2023	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	18.094.575,04	377.152,61
4424449/00	25/02/2003	31/12/2013	SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.	986.432,68	46.633,59
4425816/00	25/03/2003	31/12/2013	A.T.C.M. - AZ. TRASP. COLLETTIVI MOBILITA S.P.A.	4.661.837,55	614,96
4425832/00	25/02/2003	31/12/2013	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. - MESTRE VENEZIA	2.506.036,37	1.999,19
4425888/00	29/07/2003	31/12/2018	COMUNE DI TORINO	24.922.880,94	781.024,27
4425889/00	25/03/2003	31/12/2018	PROVINCIA DI ANCONA	3.098.741,39	622.435,67
4426100/00	25/03/2003	31/12/2018	COMUNE DI AREZZO	1.533.877,00	303,74
4426350/00	25/11/2003	31/12/2023	COMUNE DI MILANO	211.154.000,00	20.181.947,70
4426423/00	24/06/2003	31/12/2023	CONSORZIO VENEZIA NUOVA (*)	64.704.509,19	1.632.529,24
4426424/00	24/06/2003	31/12/2023	COMUNE DI NAPOLI	23.860.536,22	23.860.536,22
4426443/00	25/03/2003	31/12/2023	COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI S.P.A.	5.180.060,00	44.569,00
4426517/04	29/04/2003	31/12/2018	COMUNE DI VENEZIA	7.746.853,49	738.155,94
4436389/00	28/10/2003	31/12/2018	COMUNE DELL'AQUILA	20.141.819,06	6.513.651,01
4469628/00	11/11/2005	31/12/2020	COMUNE DI AVELLINO	14.825.551,20	2.913.161,93
4486879/00	22/12/2005	31/12/2020	COMUNE DI LATINA	81.425.000,00	77.762.682,60
4486901/00	22/12/2005	31/12/2020	COMUNE DI VERONA	8.648.616,80	8.648.616,80
4487422/00	28/12/2005	31/12/2020	COMUNE DI NAPOLI	22.651.000,00	22.651.000,00
				<b>562.541.424,63</b>	<b>173.748.817,41</b>

**Art. 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani)**

La norma si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano). In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.a. e oggi della Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già



sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo.

L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini.

Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barriera della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio.

Malgrado gli ingenti interventi realizzati dall'amministrazione nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi nel sito si evidenziano ancora superamenti dei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali per il parametro Cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione) nella falda.

L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 suddetto ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un provvedimento del Ministero medesimo l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.

In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione generale del Ministero, con decreto del 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto del 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili, pari a complessivi euro 22.426.573,25, in continuità con le attività avviate dal Commissario delegato. Di seguito si riporta l'elenco delle misure ovvero delle attività individuate per il completamento della complessiva bonifica del sito:

A. Decontaminazione e demolizione di strutture Zona Monte versante Ovest: comprende anche attività di demolizione serbatoi S12, S13, S14, Reparto MIC, Serbatoio idrocarburi, ripristino canale di gronda convogliamento acque del versante attraverso la bonifica e lo smaltimento di cumuli di rifiuti rinvenuti nelle fasi di avanzamento dell'attività di demolizione già effettuata, gestione dei rifiuti derivanti dalle attività da eseguire.
B. Amianto: B.1 Bonifica del tetto in ondolino di amianto del magazzino SAE e smaltimento dei relativi rifiuti; B.2 Attività di rimozione e smaltimento dell'amianto eventualmente ancora presente nel sito.
C. Implementazione/ottimizzazione dell'attuale sistema di messa in sicurezza di emergenza mediante barriera idraulico previa eventuale verifica dell'efficacia/efficienza del medesimo.
D. Impianto trattamento acque di falda (TAF) in area ex Stabilimento Stoppani: D.1 Sistema di accumulo e trasferimento all'impianto di trattamento (TAF) delle acque dei pozzi e di drenaggio meteorico dell'area ex Stabilimento Stoppani (Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 520 del 20.12.2018); D.2 Potenziamento impianto TAF mediante intervento di raddoppio della nuova linea ECO1 e contestuale demolizione della vecchia linea ECO1 e ECO2;



<p>D.3 Potenziamento impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area ex stabilimento Stoppani nuova linea trattamento reflui – lotto 1 – vasche di reazione (Provvedimento del Soggetto Attuatore n. 54 del 11 febbraio 2019);</p> <p>D.4 Manutenzione straordinaria nuova linea ECO1 (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione vasche di reazione, la revisione con eventuali sostituzioni di pompe di alimentazione e sensori <i>etc.</i>);</p> <p>D.5 Adeguamento del sistema di trattamento alla vigente normativa ai fini della consegna agli aventi diritto al termine dell'efficacia dei provvedimenti in deroga.</p>
<p>E. Area ex Envireg:</p> <p>E.1 disattivazione e demolizione dell'impianto di depurazione e della condotta a mare presenti nell'area, ove si realizzino i presupposti, e gestione dei rifiuti derivanti dalle attività;</p> <p>E.2 completamento della caratterizzazione dell'area ex Envireg a seguito degli interventi</p> <p>E.3 bonifica dell'area, qualora necessario.</p>
<p>F. Completamento della caratterizzazione e bonifica delle aree dell'ex stabilimento Stoppani e area Pian Masino:</p> <p>F.1 Caratterizzazione delle aree impronta degli impianti, dei serbatoi e delle strutture di cui è stata completata o deve essere effettuata la demolizione e rimozione;</p> <p>F.2 Caratterizzazione integrativa dei suoli e delle acque di falda, ove necessario;</p> <p>F.3 Elaborazione dell'Analisi di Rischio per i suoli e la falda del SIN, successivamente alla conclusione delle fasi di caratterizzazione ambientale;</p> <p>F.4 Bonifica delle aree sulla base delle risultanze dell'Analisi di Rischio;</p> <p>G. Area sponda sinistra Torrente Lerone e Campo di calcio:</p> <p>G.1 integrazione della caratterizzazione, ove necessario;</p> <p>G.2 eventuale Analisi di Rischio e bonifica.</p> <p>H. Adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione delle attività eseguite dal Prefetto di Genova</p> <p>I. Gestione e manutenzione del sistema di barrieramento idraulico e del TAF</p>

La proposta normativa prevede, al comma 1, che il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito in argomento. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 disciplina il subentro del Commissario straordinario in tutte le attività del Prefetto di Genova, al fine di dare continuità all'azione posta in essere dal Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e dal Prefetto di Genova.

È previsto, pertanto, il subentro del Commissario nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2006, n. 3554.

Per quanto concerne il subentro negli atti negoziali, vale a tale fine richiamare l'accordo di programma, sottoscritto in data 8 aprile 2021, tra la regione Liguria, il Ministero della transizione ecologia ed il Prefetto di Genova, *“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoletto Stoppani”*.



L'Accordo prevede interventi per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Di seguito gli interventi previsti nell'Accordo.

DENOMINAZIONE INTERVENTI	COSTO (€) E FONTE DI FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE
1. Implementazione barrieramento idraulico;	€ 600.000,00	Prefetto
2. Decontaminazione e demolizione Strutture non contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte e smaltimento rifiuti	€ 10.700.000,00	Prefetto
3. Revamping impianto trattamento acque di falda in zona Pian Masino	€ 3.544.288,75	Prefetto
TOTALE ACCORDO DI PROGRAMMA	€ 14.844.288,75	

Il Prefetto di Genova ha affidato a Sogesid S.p.A. (società *in house* del MASE) le funzioni di Stazione Appaltante. Lo stato delle procedure è di seguito descritto:

“Potenziamento dell'impianto di trattamento (TAF) delle acque dell'area ex stabilimento Stoppani”

In data 8 novembre 2022, con il provvedimento di aggiudicazione 22\_72 prot. SOGESID C-0002197, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori) in favore dell'operatore economico A.T.P. s.r.l.

“Implementazione Barrieramento Idraulico”

Sogesid S.p.A. ha provveduto alla redazione del progetto definitivo. In data 8 novembre 2022, con il provvedimento di aggiudicazione 22\_70 prot. SOGESID C-0002188, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) in favore del concorrente REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA A. & C.

“Decontaminazione E Demolizione Strutture Non Contenenti Amianto Area Nord Fase B: Zona Monte E Smaltimento Rifiuti”

In data 13 luglio 2022, Sogesid S.p.A. ha completato il progetto misto di servizi e lavori. In data 08 novembre 2022 con il provvedimento di aggiudicazione 22\_71 prot. SOGESID C-0002186, il Responsabile del procedimento ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto in favore del costituendo RTI: RICCOBONI S.p.A. (mandataria) – FURIA s.r.l.

La proposta normativa, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, è volta ad attribuire efficacia ultrattiva agli atti adottati dal Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri già citata n. 3554 del 2006 e dal Prefetto di Genova. Ci si riferisce, in particolare, agli atti relativi ai rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di demolizione e bonifica attualmente stoccati in deroga presso lo stabilimento. Dalla relazione del Commissario riferita al 2020, risulterebbero posti in deposito 50.000 mc di rifiuti pericolosi (c.a 100 tonn) conferibili nella discarica di Molinetto (di cui si dirà oltre). Lo smaltimento presso altri impianti avrebbe un costo presunto di 30.000.000 euro (oneri fiscali esclusi, oltre oneri di gestione appalto).

L'ultimo provvedimento adottato in deroga alla normativa sui rifiuti è costituito dal decreto prefettizio n. 1 del 2022.



Il comma 3 della proposta normativa attribuisce al Commissario straordinario i poteri derogatori sul c.d. “modello Genova” del decreto-legge n. 27 del 2019, prevedendo in particolare che detto Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge escluse quelle espressamente indicate nella norma in argomento, fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e, in ogni caso, le deroghe di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 27 del 2019. Al Commissario sono altresì attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, nonché le facoltà già in capo al Prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 27 del 1997.

Il comma 4 prevede la possibilità di nomina di un *sub* Commissario che può essere individuato dal Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria.

L'ambito di attività del *sub* Commissario attiene a specifici settori di intervento individuati con l'atto di nomina. Al *sub* Commissario è corrisposto un compenso pari al 50% del compenso del Commissario.

Il comma 5 disciplina lo strumento organizzativo dell'avvalimento, sia di enti pubblici che del personale.

In particolare, è previsto che per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (***fatta eccezione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato***) utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione disciplina, altresì, il personale di cui può avvalersi il Commissario straordinario. Quest'ultimo è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro-capite effettivamente reso.

Ai sensi del comma 6 si prevede che l'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del Commissario Straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Il comma 7 prevede uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. I soggetti interessati sono il Commissario straordinario, al quale è affidato un ruolo d'impulso, la regione Liguria e gli enti locali, i quali possono sottoscrivere un accordo di programma avente ad oggetto:

- l'individuazione della destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale;



- il progetto di valorizzazione dell'area;
- gli interventi da effettuare e i relativi interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree;
- il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie;
- gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore;
- le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

L'accordo di programma individua, altresì, il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. A tal fine, il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi sinora eseguiti, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari che, nel caso di specie, coincidono.

La norma, come sopra descritta, è volta a risolvere le criticità di seguito indicate.

In seguito alla dichiarazione di fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.A., proprietaria del complesso immobiliare, con decreto n. 1838 del 12 febbraio 2015, il Tribunale di Milano, in sede di giudizio di riassunzione disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5705 del 7 marzo 2013, ha ammesso il Ministero dell'ambiente e il Commissario Delegato per l'intero ammontare richiesto, pari ad euro 1.607.212.755,31.

Tuttavia, con istanza del 24 giugno 2020, il Curatore ha reso noto di volere abbandonare *ex* articolo 104-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compendio immobiliare in esame, stante la sostenuta invendibilità in concreto del bene in ragione delle passività ambientali. Il Curatore ha motivato l'istanza osservando che "il credito per cui è stato definitivamente ammesso il Ministero a titolo di costi di bonifica e danno ambientale costituisce un onere reale a norma dell'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale per cui il terreno di cui si discorre non hanno praticamente alcun valore economico stante l'abnormità del credito".

Il giudice delegato, in data 2 luglio 2020, anche in ragione dell'interesse a pervenire ad una rapida e sollecita chiusura della procedura fallimentare, stante la risalente durata della stessa e visto il principio di ragionevole durata del processo, nonché l'assenza di altro attivo da liquidare, ha preso atto "dell'avvenuta autorizzazione da parte del comitato dei creditori, che consente al curatore di abbandonare e rinunciare alla liquidazione del bene immobile/terreno in Cogoletto in oggetto", "con l'esplicito avviso che in deroga all'art. 51 della legge fallimentare potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".

Allo stato il sito è in gestione da parte della pubblica autorità (il Prefetto di Genova, *ex* articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, già Commissario delegato *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006). Vale evidenziare, tuttavia, che il citato articolo 12 prevede la "riconsegna dei beni agli aventi diritto" in seguito alla cessazione del regime straordinario, ad oggi prorogata al 31 dicembre 2023.

Pertanto, la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe *ex lege* il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (Società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche (ai sensi della "Relazione conclusiva





al 15 novembre 2022”, a firma del soggetto attuatore *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, risultano impegnati oneri per euro 72.531.640,78).

Il comma 8 prevede che, al fine di evitare l’interruzione delle attività in corso, pregiudizievole per l’ambiente, è previsto che, nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1, continua ad operare il Prefetto di Genova con i poteri previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

La norma inoltre ha la finalità di escludere qualsivoglia soluzione di continuità dell’attività svolta dal Prefetto di Genova e dei relativi poteri derogatori previsti dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

Ai sensi del predetto articolo 12 come modificato, da ultimo, dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il MASE si avvale del Prefetto di Genova per la realizzazione delle attività di risanamento ambientale nel sito Stoppani fino al 30 giugno 2024.

Il comma 9 provvede ad assicurare le risorse finanziarie per le attività previste dalla norma come quantificate dal Prefetto, con nota acquisita al protocollo ministeriale n. 29713 del 1° marzo 2023. È previsto, pertanto, che al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sia autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Ai sensi del comma 10, agli oneri di personale previsti ai commi 1, 3 4 e 5 si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario.

#### ***Art. 8 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>)***

L’articolo 8 è volto a garantire che, in coerenza con la direttiva in materia di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009) possa continuarsi a godere di un sistema di “governo” della materia, in relazione alla quale il MASE è autorità nazionale competente. La citata direttiva è stata recepita con decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 162 che, al suo articolo 4, ha previsto l’istituzione di un Comitato, deputato all’esercizio di una serie di compiti, tra cui quello di esprimersi, con proprio parere tecnico, nell’ambito del procedimento autorizzatorio di competenza MASE. Il vigente articolo 4 prevede che a svolgere le funzioni di Comitato per lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> sia il Comitato ETS (di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020), integrato da tre componenti e supportato da un’apposita segreteria tecnica. Tuttavia, la crescente complessità della disciplina ETS (che, in questo tempo, impegna il legislatore statale al recepimento delle direttive 2023/958/UE e 2023/958/UE) richiede un sistema di *governance ad hoc*, autonomo e distinto rispetto a quello che concerne la materia dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>; ciò anche al fine di evitare che il Comitato ETS venga “distolto” dalle funzioni a questo spettanti ai sensi del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 o che si trascuri la rilevanza assunta dalla materia dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> in un’ottica di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, finanche comportando lo stallo di procedure per l’avvio e l’esercizio di progetti nazionali in materia di *carbon capture and storage* (CCS) attualmente in essere.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, al fine di ridefinire l’assetto della *governance* dell’autorità nazionale competente nella materia della CCS, si ritiene dunque necessario novellare il decreto legislativo n. 162 del 2011, apportando puntuali modificazioni al suo articolo 4.



In particolare, la proposta in questione prevede che, in ragione dell'elevato grado di specializzazione delle materie trattate, sia istituito un Comitato CCS *ad hoc*, quale organismo collegiale autonomo e separato rispetto al Comitato ETS, composto da persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nel settore CCS, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

Tale organismo sarà composto da soli 5 membri: tre designati dal MASE (tra cui presidente e del vicepresidente), uno da ISPRA in virtù delle notevoli competenze tecniche ambientali in materia e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'opportuna partecipazione anche degli enti regionali. Il Comitato inizia a operare con la nomina di tutti i suoi membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Comitato CCS si avvale, per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti (che pure trovare puntuale ridefinizione nella proposta), di un'apposita segreteria tecnica. La proposta conferma, infatti, la previsione di una segreteria tecnica di 11 componenti che, rispetto alla precedente, riduce di 2 membri il numero complessivo dei partecipanti ed è integrata con un rappresentante del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 per le competenze in materia di sicurezza.

Nello specifico, la Segreteria Tecnica è così costituita:

- a) quattro membri, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
- b) due membri sono designati dall'ISPRA;
- c) un membro è designato dal Ministero dell'università e della ricerca, tra professori universitari esperti in materia di sismica;
- d) un membro è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- e) un membro è designato dal Ministero dell'interno, tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- f) un membro è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- g) un membro è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Inoltre, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie richieste dal d.lgs. n. 162 del 2011 e dei diversi profili di indagine (di non facile previsione) che possono emergere in sede di predisposizione dei pareri prodromici al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio della CO<sub>2</sub> o comunque in sede di svolgimento di tutte le attività di competenza previste, è stato disposto che la Segreteria Tecnica possa avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto specialistico di enti, istituti ed organismi di ricerca.

Si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

Si prevede, inoltre, tenuto conto dell'alto livello di specializzazione richiesto in materia di CCS, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto





legislativo 9 giugno 2020, n. 47 destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> – siano stabiliti i compensi per i membri del Comitato e della Segreteria tecnica.

In ultimo, la norma prevede, nelle more della costituzione del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica – al fine, come anticipato, di garantire la continuità amministrativa delle procedure volte al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di progetti in corso in materia di CCS – che le relative competenze sono svolte, solo temporaneamente, fino al tempo in cui non sarà ancora entrata in vigore la normativa derivata di recepimento delle due richiamate direttive ETS (le quali, si ribadisce, aggiungono complessità a un sistema già articolato) dal Comitato ETS i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024 e il relativo supporto tecnico e operativo è fornito dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall’Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni in parola rivestono carattere di indifferibilità e urgenza in quanto volte, nel contesto di un sensibile rinnovamento della disciplina ETS, a garantire la più pronta funzionalità del “sistema di governo” della materia dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>, evitando una stasi di procedure amministrative già in corso e disconoscendo il ruolo fondamentale della CCS come “tecnica” di contenimento delle emissioni inquinanti nel contesto della transizione energetica in atto.

***Art. 9 (Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)***

La disposizione in esame prevede autorizzazioni di spesa per gli interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli.

**CAPO II  
INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO**

***Art. 10 (Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel Continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)***

L’articolo in esame prevede misure urgenti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne, in particolare, la presenza nel Continente Africano, priorità della politica estera italiana. Il rapporto con i Paesi del Continente è oggi basato su una partnership paritaria, orientata ad uno sviluppo condiviso e ad affrontare insieme le molteplici sfide globali, la lotta al terrorismo, alla criminalità e ai traffici illeciti, ma anche lo sviluppo e il progresso.

Rilanciare l’approccio strategico collaborativo con i Paesi del Continente africano consentirà, infatti, di avviare e rafforzare partenariati industriali stabili e di lungo periodo. Basti pensare alla necessità dell’Italia, come degli altri Stati membri dell’UE, di approvvigionarsi in modo sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche. Tra i Paesi terzi con cui avviare progetti strategici, come previsto dal regolamento 2024/1252, di materie prime critiche di interesse per l’economia nazionale ci sono



sicuramente i Paesi del continente Africano, che costituiscono, più in generale, una grande opportunità per lo sviluppo delle imprese italiane.

Da qui gli interventi proposti, in parte mirati a rafforzare la presenza economica del sistema Italia nei Paesi del Continente Africano, in linea con il Piano Mattei di cui al decreto-legge n. 2/2024, con l'introduzione di uno specifico strumento finanziario a valere sul fondo 394/81, e più in generale volti a potenziare il Fondo 394/81, per garantire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, anche nel Continente africano.

In particolare, **i commi 1, 2 e 3** sono finalizzati all'introduzione di un nuovo specifico strumento finanziario a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394/81"), a sostegno delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali.

Tale intervento, a carattere speciale rispetto a quelli previsti per il regime ordinario del Fondo 394/81 declinati dal decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'economica e delle finanze del 1° giugno 2023, si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia nazionale, formalizzata da ultimo nel decreto-legge 15 novembre 2023, 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante «*Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano*», che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

La misura non presenta condizioni maggiormente agevolative rispetto alle ordinarie condizioni dei finanziamenti del Fondo 394/81, essendo anch'essa concessa nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*". La specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno specifico strumento *ad hoc*, diverso da quelli ordinari disciplinati dal decreto interministeriale sopra citato, per supportare le imprese italiane sui mercati africani.

Pertanto, la proposta non determina un maggiore utilizzo delle risorse del Fondo 394/81 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per l'operatività ordinaria.

Il Fondo 394/81 è amministrato dal Comitato interministeriale "Comitato agevolazioni" di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gestito da SIMEST S.p.A. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ed è finalizzato all'erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

Nello specifico, **il comma 1** della disposizione introduce il nuovo intervento a valere sulle risorse del Fondo 394/81, nel limite di euro 200 milioni, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Per tale intervento è ammessa la concessione del cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con



modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame.

**Il comma 2** precisa che l'intervento di cui alla presente disposizione è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” – (Regolamento (UE) 2023/2831 che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 1407/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2024) - secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che definisce, altresì, la quota parte delle risorse del Fondo 394/81 da destinare a tale intervento, nel limite massimo di 200 milioni di euro.

Si evidenzia che la riserva di 200 milioni non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino a esaurimento, ed è già stata prudenzialmente deliberata dal Comitato agevolazioni in data 3 ottobre 2023.

**Il comma 3** individua i requisiti inerenti ai rapporti con il Continente africano che devono possedere le imprese per poter beneficiare dell'intervento. In particolare, tali imprese dovranno, alternativamente *(i)* configurarsi come imprese esportatrici - caratterizzate da un fatturato estero non inferiore ad una quota minima stabilita con successiva delibera del Comitato Agevolazioni - che sono stabilmente presenti sul mercato africano, o hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato Agevolazioni; oppure *(ii)* essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato - in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni - derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure che hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.

Le imprese con sede legale in Italia che presentano domanda di finanziamento dovranno possedere tutti i requisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 dall'articolo 4 del Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, del 1 giugno 2023, recante la “Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81”.

**Il comma 4** prevede l'incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al venti per cento dell'intervento complessivo concesso, riconosciuto alle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) che presentino domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 per iniziative riguardanti il Continente africano.

Tale disposizione, che deroga al limite del dieci per cento previsto, in via generale, dall'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, si inserisce nell'ambito di un processo di implementazione di strumenti attraverso cui stimolare il ricorso alla finanza agevolata per i processi di internazionalizzazione e progettualità e iniziative che riguardano il Continente africano, già avviata con la costituzione di una riserva pari a 200 milioni di euro delle risorse del Fondo 394/81 in favore delle imprese con interessi in Africa, deliberata dal Comitato Agevolazioni nella riunione del 3 ottobre 2023.



La previsione si inserisce nel quadro di strategicità imprenditoriale del Continente africano, riconosciuta a livello nazionale anche attraverso l’emanazione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante «Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano», volto a rafforzare, tra l’altro, il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano rivolte a Stati del Continente africano, e che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Il Fondo 394/81, di natura rotativa, è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, con una riserva del settanta per cento delle risorse annue a favore delle PMI. Il Fondo è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è amministrato dal comitato interministeriale Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 215.

Il Fondo 394/81 è stato oggetto di una recente riforma degli interventi ammissibili la cui disciplina è, ad oggi, recata dal Decreto (MAECI-MIMIT-MEF) del 1° giugno 2023 recante «*Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81*», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 164 del 15 luglio 2023.

Il Fondo per la promozione integrata è stato oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati all’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dei cofinanziamenti a fondo perduto quali strumenti a supporto del processo di sostegno all’internazionalizzazione del sistema Paese. Da ultimo, l’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha stabilito l’inserimento a regime della componente di cofinanziamento a fondo perduto nell’ambito delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo riconoscibile a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con delibera del Comitato Agevolazioni.

Il **comma 5** disciplina il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei. In particolare, si autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere finanziamenti, nella misura di 500 milioni di euro per l’anno 2024, sotto qualsiasi forma e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi nei settori richiamati (infrastrutture; tutela dell’ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero).

Il **comma 6**, al fine di massimizzare l’impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, prevede che le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa siano assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. Si prevede, altresì, che la garanzia dello Stato, riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell’eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, sia esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta e rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. Tale garanzia si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi.



Il **comma 7** stabilisce che, ai fini dell'ammissione dei predetti interventi, CDP svolga l'istruttoria e, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale ne delibera la procedibilità, previa verifica della coerenza con le finalità del Piano Mattei e i settori richiamati. Il citato Comitato tecnico è istituito con DPCM, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, presso la PCM nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è composto da quattro rappresentanti della PCM, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del MAECI, da un rappresentante del MEF e da un rappresentante del MASE. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 8** autorizza CDP, una volta acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico, a sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario degli stessi.

Il **comma 9** introduce un obbligo di comunicazione in capo a CDP, che entro 30 giorni deve riferire al Comitato tecnico e al MEF l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. Entro il 30 aprile di ciascun anno, inoltre, deve presentare al Comitato tecnico e al MEF una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato, relativo all'esercizio precedente.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 6.

Il **comma 11** demanda a un DPCM, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare - anche in parte - a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal Comitato tecnico, e, per l'attuazione delle misure di cui al comma 2, possono essere utilizzati anche gli interventi di cui all'art. 1, comma 489, lett. c), della legge n. 234 del 2021.

Il **comma 12** reca il rifinanziamento per euro 50 milioni per l'anno 2024 del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito "FVC"). Il rifinanziamento è disposto mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione al FVC delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a Simest SpA, a valere sulle risorse ivi confluite in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato rifinanziato il fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 56.

Il FVC è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i., o di Finest S.p.A. ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91, in società costituite da imprese nazionali all'estero.

A partire dalla sua costituzione, il FVC ha assunto gradualmente un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie estere e nei principali settori del Made in Italy (es. automazione, agroalimentare) e recentemente nei settori innovativi (es. energie rinnovabili).



Oggi il FVC è uno strumento centrale nel sostegno alle imprese, nel contesto delle attuali difficoltà di accesso al credito, per lo sviluppo di progetti di investimento all'estero, supportando operazioni strategiche (es. operazioni di M&A o investimenti con benefici per le filiere produttive) e progettualità sostenibili e a elevato contenuto innovativo.

L'operatività del FVC, disciplinata dall'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata ampliata ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di SIMEST S.p.A. o Finest S.p.A.

Alla data del 29 febbraio 2024, il FVC aveva disponibilità residue, al netto degli impegni già assunti e della riserva stabilita per gli interventi in start-up, pari a circa 15 milioni di euro. Tale rifinanziamento si rende pertanto necessario per garantire la continuità operativa del FVC e per sostenere l'incremento degli interventi attesi del FVC, in considerazione dell'importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane, che necessitano di sostegno finanziario per i loro processi di internazionalizzazione.

Al 1° gennaio 2024 sono state individuate potenziali operazioni per circa 50 milioni, anche in considerazione dell'intensificazione delle azioni promozionali portate avanti da SIMEST.

### CAPO III

#### MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

##### *Art. 11 (Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)*

La norma interviene sugli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. L'imminente entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), a seguito del differimento disposto da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, rende urgente un aggiustamento della disposizione di cui all'art. 611 c.p.p., nella parte in cui regola la possibilità per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato di chiedere che la decisione venga assunta in pubblica udienza o mediante trattazione in camera di consiglio con la partecipazione degli stessi. Il termine per presentare la richiesta, concesso in forza dell'art. 611 c.p.p. approvato con la riforma, in quanto decorrente dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non appare, invero, funzionale alla effettiva possibilità per le parti di valutare i casi nei quali è necessaria la trattazione orale.

Allo stato è tuttora vigente la normativa emergenziale, che fissa diversamente il termine per la scelta. L'efficacia di tale normativa, tuttavia, avrà termine il 30 giugno 2024.

La mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell'udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischia di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando



ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR). Per tale motivo, con il decreto-legge si prevede che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell'udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi). Tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell'udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di cassazione lo renda necessario.

Con l'occasione, evidenziata la necessità di un compiuto adeguamento alla complessiva disciplina introdotta dal d.lgs. 150 del 2022, si è ritenuto di chiarire il rapporto tra l'avviso di cui al comma 5 dell'art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell'udienza, che consegue al disposto dell'art. 611 c.p.p., e di collocare più correttamente nell'art. 610 c.p.p. i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare *ex art. 127 c.p.p.*

Il comma 3 disciplina l'ambito di applicazione delle modifiche apportate agli articoli 610 e 611 del codice, specificando che le stesse si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024, al fine di chiarire il passaggio dalla disciplina emergenziale, prorogata fino al 30 giugno, alle nuove disposizioni.

#### CAPO IV

#### MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

##### *Art. 12 (Misure urgenti in materia di sport)*

La norma interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che reca disposizioni in materia del c.d. "vincolo sportivo".

La norma reca una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", ad opera dello stesso articolo 31 del citato decreto legislativo, al 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto si rende, viceversa, urgente, consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il predetto termine sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

##### *Art. 13 (Entrata in vigore)*

L'articolo 13 reca l'entrata in vigore del provvedimento.





## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

## CAPO I

## INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

**Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)**

La norma, al **comma 1**, introduce una disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024, atteso che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto **entro il 31 dicembre 2023**, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

Per quanto precede, la disposizione prevede che:

- (a) entro il **31 luglio 2024**, le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nel corso dell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle disposizioni emanate dal concedente;
- (b) entro il **31 dicembre 2024**, si perfeziona l'aggiornamento dei piani economico-finanziari.

**La misura opera in invarianza finanziaria per le concessionarie autostradali e non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Al **comma 2**, si introducono modifiche all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo esclusivamente al fine di semplificare la procedura per la quantificazione dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

In particolare, si precisa che le spese per l'affidamento a una società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio dell'attività di quantificazione del corrispettivo da corrispondere all'Autostrada tirrenica S.p.a. per la cessione ad ANAS S.p.A. della documentazione progettuale sviluppata in relazione all'intervento di cui trattasi, sono a carico della medesima ANAS S.p.A.

Il costo di tale attività di consulenza finalizzata alla quantificazione del progetto di cui trattasi si attesta tra i 40.000 e i 100.000 euro e sarà sostenuto da ANAS S.p.A.

**Tali oneri sono ascrivibili a spese operative e conseguentemente sono riconducibili a oneri di gestione a carico del bilancio di ANAS S.p.A. senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.**





**Art. 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)**

La norma in esame è finalizzata, a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 in tema di attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare:

- la modifica di cui al **comma 1, lettera a), numero 1.1.)** al mero fine di un allineamento formale alle disposizioni vigenti, chiarisce le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, prevedendo che a questa si proceda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
- la disposizione di cui al **comma 1, lettera a), numero 1.2)** al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive;
- la disposizione di cui al comma 1, lettera a) numero 2) è necessaria al fine di esplicitare che il costo del progetto, come determinato ai sensi dell'art. 2, commi 8-bis, ter, quater e quinquies del DL 35/2023, deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023.

Con le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numeri 3.1) e 3.2)** si intende esclusivamente precisare le modalità di applicazione del meccanismo definito dall'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge n. 35 del 2023, alla luce della struttura dei tariffari in uso da parte delle società RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. e della circostanza che i progetti individuati in base al meccanismo indicato dalla norma sono stati sviluppati in parte sulla base di detti tariffari (che devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma) e in parte sulla base di nuovi prezzi determinati *ad hoc* (che, invece, tenuto conto dell'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, non devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma in esame). In particolare, tale chiarimento si rende necessario per evitare l'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, applicando al Ponte sullo stretto dinamiche di incremento dei prezzi non riferibili ai prezzi 2021-2023, ma riferibili appunto a prezzi speciali appositamente definiti per altre opere che, in quanto tali:

- 1) non sono soggetti agli aggiornamenti annuali ordinariamente previsti per i tariffari, e quindi non sono idonei a rappresentare i valori correnti di mercato;
  - 2) non sono comunque rilevanti per l'opera, perché in larga misura riguardano lavorazioni non riscontrabili nel progetto del Ponte sullo Stretto;
- con le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 4)** si intende, per finalità di trasparenza, prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale, determinato secondo i criteri di aggiornamento contrattuale fissati dal decreto-legge n. 35 del 2023, nel rispetto dei limiti alle modifiche dei contratti previste dalla disciplina euro-unitaria, sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, individuati, in qualità di concedente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è anche attribuita la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico;
  - le disposizioni di cui al **comma 1, lettera b)** precisano che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e la relazione con la relativa



relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

- la modifica di cui al **comma 1, lettera c)** è volta a specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fino a un contingente massimo elevato a centocinquanta unità, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di direzione lavori da parte della medesima Stretto di Messina S.p.A.

**Con particolare riferimento ai profili finanziari, appare opportuno rilevare che:**

- quanto alle disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)**, numero 2 il quadro delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'opera è il seguente:

- autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272 e 273 della legge n. 213/2023 per complessivi 11.630 milioni di euro;
- operazione di aumento di capitale sociale avvenuta il 30 novembre 2023 di 370 milioni di euro, di cui 320 milioni di euro con le risorse autorizzate ai sensi dell'art. 4, c. 9 del DL 35/2023 e 50 milioni di quelle di cui all'art. 1, c. 493 della legge 197/2022.

- quanto alle disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)**, numeri 3.1) e 3.2) la norma non ha i impatti sulla finanza pubblica, essendo volta esclusivamente a precisare le modalità di applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del citato decreto-legge n. 35 del 2023. La disposizione in esame intende, quindi, chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a "nuovi" prezzi non parametrati ai tariffari vigenti.

Si conferma pertanto che i predetti chiarimenti interpretativi non determinano effetti finanziari sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, commi 272 e 273 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e sull'integrale copertura finanziaria dell'opera. In particolare, si conferma che le novelle in esame, in quanto finalizzate esclusivamente a chiarire dal punto di vista normativo le modalità di applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo dell'opera già definiti dal decreto-legge n. 35 del 2023, sono idonee a consentire il finanziamento del valore aggiornato del contratto a valere sulle risorse già stanziata dalla legge di bilancio 2024, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e consentire l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Cipess nell'anno 2024;

- quanto alla disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, numero 4) agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di asseverazione provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, allo scopo, quelle allocate sul capitolo 1080 "Spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza", che presenta le necessarie disponibilità;
- quanto alla disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, si tratta di un chiarimento del termine di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS coerente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- quanto alla disposizione di cui al **comma 1, lettera c)**, la Società Stretto di Messina è autorizzata ad avvalersi delle risorse umane delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane disponibili a



**legislazione vigente e che gli oneri per il distacco di tali unità di personale, comprensivi del trattamento economico fondamentale e accessorio, sono già nella disponibilità della concessionaria.**

**Alla luce di quanto sopra evidenziato, dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### ***Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)***

La disposizione in esame reca previsione relative alle gestioni commissariali, al fine di razionalizzarne il relativo operato nonché di prevedere una nuova finestra temporale per la nomina di commissari straordinari per specifiche opere.

In particolare, il **comma 1**, prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'adozione di un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite ai commissari straordinari (i) nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e (ii) nominati ai sensi di specifiche normative di settore, come individuati dall'Allegato I.

Inoltre, la disposizione al **comma 2** individua i criteri per la predisposizione del piano di razionalizzazione. Nel dettaglio:

- a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto. Tale criterio, infatti, persegue i precisi fini di efficienza ed economicità, assicurando una gestione ottimale delle opere commissariate;
- b) individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
- c) revoca dei commissari nominati sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Al **comma 3** si precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, è possibile procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

Con particolare riferimento ai profili finanziari, il **comma 4** precisa che **dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5**, in continuità con quanto previsto dal DL 32/2019, prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023,



n. 101 nonché delle relative opere connesse o strumentali per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari.

La disposizione in esame prevede, in un'ottica di razionalizzazione dei commissariamenti in essere, la possibilità di affidare ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.

Si precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei Commissari, è possibile procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Al riguardo, la disposizione in oggetto precisa, inoltre, che ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Con particolare riferimento ai profili finanziari, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'individuazione dei commissari straordinari, **questi sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Inoltre, la disposizione precisa che i commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa che, peraltro, gli stessi non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto. Si prevede che **le amministrazioni e gli enti interessati provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Quanto alla disciplina applicabile, il rinvio all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto-legge cd. sblocca cantieri prevede che i commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche; sul punto si precisa che **tale attività rientra tra quelle istituzionali previste dai provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.**

Infine, l'ultimo periodo del comma 5 prevede che i predetti commissari straordinari sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'intervento oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

Il **comma 6** istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 7** precisa che la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare



entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede, altresì, che l'Osservatorio possa avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7, euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, il **comma 8** dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità.

**Art. 4 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)**

La norma reca disposizioni urgenti per l'avvio dell'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e per rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Si evidenzia che, in fase di prima applicazione, la norma autorizza il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, a conferire gli incarichi di livello generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del medesimo decreto-legge, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e di importo annuo non superiore a euro 40.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ciascun incarico; a deliberare il primo bilancio finanziario, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità; ad avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui al comma 10 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

**La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è individuata al comma 3, il quale dispone che si provveda a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126.**

Per quanto concerne gli incarichi da conferire ai due direttori generali, è stato prudenzialmente considerato un costo lordo complessivo annuo pari a euro 480.000,00 (240.000,00 ciascuno), mentre per gli incarichi di collaborazione è stato stimato un costo complessivo pari a euro 320.000,00 (pari a euro 40.000,00 per n. 8 incarichi della durata massima di un anno).

L'articolo 95, comma 16, del citato decreto-legge dispone che gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo, sono quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021. **Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1264, P.G. 1 e P.G. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 14/10/4). Sul**



**medesimo capitolo di spesa 1264, P.G. 4, sono iscritte risorse ulteriori da destinare al funzionamento dell’Autorità, pari a 3 milioni di euro a decorrere, autorizzate con la legge di bilancio per l’anno 2021 (legge n. 178 del 2020).**

Si specifica che le somme per il funzionamento dell’Autorità saranno erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i termini previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 2018.

Il **comma 4**, al fine di rafforzare l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, prevede per l’anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

Si precisa che la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari è quella di più recente costituzione tra le quattordici fondazioni liriche italiane, ai sensi della legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il contributo in questione è altresì correlato al percorso di rinnovo (attualmente l’ultimo ccnl risale al 2003) del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico.

Si evidenzia, in particolare, che nella *“Ipotesi di rinnovo CCNL”* sottoscritta da ANFOLS e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2023, all’articolo 4 – rubricato *“Trasferimento quota aziendale”* – è previsto che *“A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita una quota economica di euro 150,00 da aggiungere al minimo tabellare, parametrata al livello 3 B dell’Area tecnica, dai diversi contratti aziendali al contratto nazionale (allegato C)”*, seguito da apposita dichiarazione delle parti recante *“Qualora il contratto aziendale non consenta l’integrale copertura di tale misura, si procederà con un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, atto a trovare una soluzione valida”*.

Sul punto, anche all’esito di interlocuzioni con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione in argomento, è emersa l’esigenza - pur in presenza di un importante aumento del contributo FNSV destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e pur in presenza di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche - di individuare eventuali risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Pertanto, nelle more della revisione dal 2025 del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del CCNL di settore, è stata ravvisata l’effettiva necessità di assegnare un contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari quantificato in euro 750.000.

Agli oneri derivanti dal **comma 4** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che presenta le necessarie disponibilità.

#### ***Art. 5 (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)***

Il **comma 1** della disposizione in esame prevede autorizza una spesa complessiva di 393 milioni di euro, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Nel dettaglio, trattasi di un’autorizzazione di spesa pari a:



- 155 milioni di euro per l'anno 2024;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2031;
- 22 milioni di euro per l'anno 2032;
- 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Con particolare riferimento alla copertura finanziaria, si precisa che si provvede:

1. quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
2. e quanto a 2 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come da ultimo rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (sezione seconda).

Al riguardo, con particolare riferimento ai profili finanziari, si segnala che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro.

Pertanto, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di assicurare una dotazione finanziaria adeguata a garantire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, la disposizione in esame prevede un'apposita autorizzazione di spesa per un importo complessivo pari a 393 milioni di euro.

**Nel dettaglio, per quanto concerne gli oneri pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1 quanto a per 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come da ultimo rifinanziate con la legge 30 dicembre 2020, n. 178(sez. II) che presenta le necessarie disponibilità.**

Infine, la disposizione in esame prevede che le predette somme, pari ad un totale di 393 milioni di euro, vengano riversate direttamente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario autorizzata dall'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il **comma 2** della disposizione in esame è volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e a consentire l'avvio delle procedure di affidamento per il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disponendo un'autorizzazione di spesa a favore dell'opera che rappresenta la principale adduzione idropotabile a servizio del territorio metropolitano di Roma.





Nel dettaglio, l'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022. Il Progetto Definitivo è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23, comma 7 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e a quanto indicato nel Quadro Esigenziale (QE) e nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. In relazione a tale Progetto Definitivo è stato ottenuto il parere del CSLP in data 14 ottobre 2020, ed è stato acquisito in data 14 maggio 2021 il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. Per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni necessarie in data 29 dicembre 2022 è stato avviato l'iter autorizzativo di cui all' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, la Stazione Appaltante ha indetto la conferenza dei servizi, con scadenza fissata per il giorno 29 marzo 2023, e ha presentato istanza ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale. La pubblicazione da parte del MASE della procedura VIA è intervenuta in data 17 gennaio 2023.

Le risorse finanziarie per la copertura dell'intervento, allo stato, sono previste tramite fondi pubblici per 700 milioni di euro, stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per la restante parte mediante ricorso alla tariffa come stabilito nel predetto vigente Programma degli Interventi, a fronte di un Q.E. stimato pari a euro 1.188.190.662, che sarà quantificato definitivamente all'esito delle attività di approvazione del progetto, al momento in avanzata fase procedurale. Si evidenzia che il Programma degli Interventi viene aggiornato con cadenza biennale, anche al fine di adeguare la copertura a carico della tariffa alle variazioni del costo effettivo dell'opera, al netto dei fondi pubblici assentiti, conformemente e nei limiti delle disposizioni della regolazione applicabile. Il progetto è attualmente in fase di approvazione.

Per la realizzazione dell'intervento in argomento, denominato "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera "Nuovo Tronco Superiore dell'acquedotto del Peschiera dalle Sorgenti alla Centrale di SALISANO" (CUP – G33E17000400006), è previsto l'esperimento di una procedura pubblica per affidamento mediante appalto integrato sul Progetto Definitivo e con progettazione esecutiva da svilupparsi a cura dell'aggiudicatario.

Ciò premesso, il comma in esame dispone un'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, aggiuntiva rispetto alle risorse autorizzate dal citato articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022,. Ciò, in ragione dell'incremento eccezionale dei costi di realizzazione delle opere pubbliche, per fare fronte al quale, a seguito di una attenta valutazione delle coperture finanziarie del progetto, si ritiene necessario implementare ulteriori 150 milioni di euro, al fine di consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

Si prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui pari a 150 milioni del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1

Infine, la proposta in esame prevede che la predetta somma di 150 milioni di euro venga riversata direttamente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario autorizzata dal citato articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 39 del 2023.





Il **comma 3** introduce delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022.

In particolare, l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa - area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 dal comma 1, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022.

La citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 maggio 2022, n. 1831.

Pertanto, la proposta in esame, in primo luogo, autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in secondo luogo, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire l'avvio dei lavori.

**Comma 4:** si introduce una disposizione finalizzata a differire di sei mesi il termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Al riguardo si precisa che la disposizione risulta analoga a quella prevista dall'articolo 10, comma 11-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha differito i suddetti termini al 30 giugno 2024. La disposizione ha carattere di neutralità finanziaria; ciò anche in considerazione del fatto che si dispone un differimento del termine ricadente all'interno dello stesso esercizio finanziario.

#### ***Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)***

La proposta normativa in oggetto è volta ad assicurare ad alcuni Comuni o imprese - operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale – di poter completare o porre in essere la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido



di massa, per i quali hanno ottenuto un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

In particolare, si prevede l'utilizzo delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari. In particolare, si dispone che le predette somme possono essere erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2028 (anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui), su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

La finalità di tale previsione risiede nell'opportunità concessa ai soggetti beneficiari dei menzionati mutui di poter ottenere l'erogazione delle somme residue al fine di consentire il completamento delle opere oggetto del finanziamento originario ovvero destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La disposizione precisa altresì che i soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento, se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

Al riguardo, si rappresenta che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ammontano a euro 173.748.817,41. Le somme residue dei mutui, stipulati con contributi previsti dalle citate leggi n. 910 del 1986 e n. 211 del 1992, risultano presso Cassa depositi e prestiti.

Alla luce di quanto riportato, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### ART. 7

*Art. 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani)*

**L'articolo 7** reca misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani.

Con riferimento alle spese di personale, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del comma 1, al commissario viene corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in forza del quale il compenso è composto da una parte fissa e da una parte variabile; in particolare, la parte fissa non può superare l'importo di 50 mila euro annui, mentre la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.



Il comma 3 richiama l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019, che prevede la facoltà di potersi avvalere di non oltre tre esperti, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva di euro 2.500/mese lordi, è individuato un costo su base annua pari a euro 90.000.

Relativamente al compenso del sub-commissario, il comma 4 prevede la corresponsione di un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario, pertanto, i relativi oneri annui ammontano a 66.350 euro.

Ai sensi del comma 5, secondo periodo, il commissario è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale della pubblica amministrazione in posizione di comando o di distacco, il cui trattamento economico rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza cui si aggiunge un compenso per lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro-capite a carico della struttura commissariale.

Per la quantificazione del costo orario dello straordinario, si tiene conto del CCNL funzioni centrali triennio 2019-2021 assimilabile al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il costo unitario per ora di straordinario si riferisce al personale di Area III F1, come di seguito riportato:

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO						
DIURNO FERIALE (ST01) lordo. dip.	DIURNO FERIALE (ST01) lordo amm.ne	N. ore max mensili ipotizzabili	Costo mensile lordo. dip.	Costo mensile lordo amm.ne	Costo annuo lordo dip. 11 mensilità	Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità
15,78 €	<b>20,94 €</b>	50	789 €	<b>1.047 €</b>	8.679 €	<b>11.517 €</b>

Pertanto, stimando una spesa lorda annua massima di 11.517 euro per ciascuna unità di personale, per le cinque unità previste dal comma 5 il costo complessivo annuo massimo ammonta a 57.585 euro.

In conclusione, in relazione al costo annuo stimato per il commissario (132.700 euro), per il sub-commissario (66.350 euro), per i 3 esperti (€ 90.000,00) e per il compenso per lavoro straordinario per le cinque unità di personale di cui il commissario si può avvalere (57.585 euro) la spesa annua di personale ammonta ad euro 173.318 per l'anno 2024 e ad euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, cui si provvede come indicato al comma 10, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO PREVISTO ANNUO
Compenso Commissario	132.700
Compenso subcommissario	66.350
Compenso tre esperti	90.000
Compenso straordinario per 5 unità	57.585



<b>TOTALE</b>	<b>346.635</b>
---------------	----------------

Tali oneri saranno posti a carico della contabilità speciale del commissario, analogamente a quanto attualmente previsto per la copertura delle spese del soggetto attuatore e del personale in distacco presso il Prefetto di Genova ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. Si precisa che precedentemente alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 l'articolo 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)" aveva posto in carico sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato per la bonifica del sito Stoppani gli oneri connessi al compenso del Commissario delegato (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), del soggetto attuatore (pari al 60 per cento di quello spettante al Commissario delegato), delle unità di personale nel numero massimo di cinque di cui il Commissario si può avvalere in posizione di comando o distacco cui viene riconosciuta la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite e dei tre esperti in materie tecniche, giuridiche ed amministrative di cui il Commissario può avvalersi e per i quali era prevista un'indennità mensile omnicomprensiva (eccetto il trattamento di missione).

Il **comma 9** prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, necessari a consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività commissariali.

#### ***Art. 8 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2)***

Si rappresenta che la norma prevede, nelle more della costituzione del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica – al fine di garantire la continuità amministrativa delle procedure volte al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di progetti in corso in materia di CCS – le relative competenze sono svolte, dal Comitato ETS i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024 e il relativo supporto tecnico e operativo è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Una volta costituito il Comitato CCS, i costi per i compensi dei membri del medesimo Comitato della segreteria tecnica, graveranno sui proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per la quota che verrà assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

#### ***Art. 9 (Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della Regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)***

La disposizione, al comma 1, prevede un'autorizzazione di spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzata a:

- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento del Progetto Bandiera@Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale, Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.



Il comma 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. In particolare, quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera Erzelli) e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

## CAPO II

### INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

#### ART. 10

*(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)*

Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per un importo di 500 milioni di euro. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano

Le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento.

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

## CAPO III

### MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

*Art. 11 (Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)*



La norma interviene sugli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. L'imminente entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), a seguito del differimento disposto da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, rende urgente un aggiustamento della disposizione di cui all'art. 611 c.p.p., nella parte in cui regola la possibilità per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato di chiedere che la decisione venga assunta in pubblica udienza o mediante trattazione in camera di consiglio con la partecipazione degli stessi. Il termine per presentare la richiesta, concesso in forza dell'art. 611 c.p.p. approvato con la riforma, in quanto decorrente dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non appare, invero, funzionale alla effettiva possibilità per le parti di valutare i casi nei quali è necessaria la trattazione orale.

Allo stato è tuttora vigente la normativa emergenziale, che fissa diversamente il termine per la scelta. L'efficacia di tale normativa, tuttavia, avrà termine il 30 giugno 2024.

La mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell'udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischia di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR). Per tale motivo, con il decreto-legge si prevede che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell'udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi). Tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell'udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di cassazione lo renda necessario.

Con l'occasione, evidenziata la necessità di un compiuto adeguamento alla complessiva disciplina introdotta dal d.lgs. 150 del 2022, si è ritenuto di chiarire il rapporto tra l'avviso di cui al comma 5 dell'art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell'udienza, che consegue al disposto dell'art. 611 c.p.p., e di collocare più correttamente nell'art. 610 c.p.p. i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare *ex art. 127 c.p.p.*

Il comma 3 disciplina l'ambito di applicazione delle modifiche apportate agli articoli 610 e 611 del codice, specificando che le stesse si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024, al fine di chiarire il passaggio dalla disciplina emergenziale, prorogata fino al 30 giugno, alle nuove disposizioni.

*Dal punto di vista finanziario si rappresenta la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, inerente a compiti e adempimenti istituzionali, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### CAPO IV

#### MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

##### *Art. 12 (Misure urgenti in materia di sport)*

La norma interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 202, che reca disposizioni in materia del c.d. "vincolo sportivo".

La norma reca una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", ad opera dello stesso articolo 31 del citato decreto




legislativo, al 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto si rende, viceversa, urgente, consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il predetto termine sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

**Art. 13 (Entrata in vigore)**

L'articolo 13 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

28/06/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione					Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
3	7		Istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali	S	C	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	
3	8		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	
4	4		Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per far fronte ad altri derivanti dagli incrementi contrattuali	S	C	0,8				0,8				0,8				
4	4		Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per far fronte ad altri derivanti dagli incrementi contrattuali - effetti riflessi	E	TC					0,4				0,4				
4	4		Riduzione del Fondo del Ministero della cultura, di cui all'art. 1, c. 632, della L. 19/7/2022	S	C	-0,8				-0,8				-0,8				
5	1		Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il cetero avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone	S	K	155,0	20,0	20,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0	
5	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021	E	EXT	153,0												
5	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021 - minori spese	S	K					-5,10	-5,10	-5,10		-5,10	-5,10	-5,10		
5	1		Riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, di cui all'art. 4, c. 176, della L. 350/2003	S	K	-2,0	-20,0	-20,0	-20,0	-2,0	-20,0	-20,0	-20,0	-2,0	-20,0	-20,0	-20,0	
5	2		Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera	S	K	150,0				50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0		
5	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021	E	EXT	150,0												
5	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021 - minori spese	S	K					-5,00	-5,00	-5,00		-5,00	-5,00	-5,00		
5	3		Contributi al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla "Realizzazione del lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, di cui al D.P.C.M. 1.683/2022"	S	K	20,0				6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	8,0	



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" (milioni di euro)																			
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto di finanziarie					Fabbricazione				Indebitamento netto				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021	E	EXT	20,0													
5	3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui all'art. 1-septies, c. 8, del D.L. 73/2021 - minori spese	S	K		-6,0	-6,0	-8,0										-8,0
7	9		Attuazione di interventi di ibonifica nel sito di interesse nazionale Coglioletto Stoppiani	S	K	7,0	7,0	7,0	7,0										7,0
7	9		Riduzione Ta bella B - MASE	S	K	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0										-7,0
9	1	a)	Completamento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli	S	K	25,0	15,0	30,0	15,0										25,0
9	1	b)	Interventi infrastrutturali della Regione Liguria	S	K		10,0		10,0										10,0
9	2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli, di cui all'art. 1, c. 277, della L. 213/2023 (allegato V)	S	K	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0										-20,0
9	2	b)	Riduzione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016	S	K	-5,0	-10,0	-5,0	-5,0										-5,0
10	10		Istituzione di un Fondo di garanzia per assistere le operazioni di finanziamento di Cassa depositi e prestiti Spa prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori, nell'ambito del Piano Mattei	S	K	400,0	200,0	200,0											200,0
10	10		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'art. 1, c. 343, della L. 266/2005	E	EXT	400,0													
10	10		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'art. 1, c. 343, della L. 266/2005 - minori spese	S	K		-200,0	-200,0											-200,0
			Entrate	E		723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SAUDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024.*

**Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante « Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente »;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante « Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane »;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) », e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante « Approvazione del codice di procedura penale », pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 250 del 24 ottobre 1988;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », e, in particolare, l'articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-bis, 345-ter, 345-quater, 345-quinquies, 345-sexies, 345-septies, 345-octies, 345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », e, in particolare, l'articolo 1, comma 932;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica », e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante « Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006 »;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici »;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante « Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante « Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante « Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante « Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », e, in particolare, l'articolo 1, comma 891;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto »;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica », e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie », e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e

alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato »;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », e, in particolare, l'articolo 95;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante « Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo », e, in particolare, l'articolo 31;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », e, in particolare, l'articolo 1-*septies*;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali », e, in particolare, l'articolo 2, comma 2-*ter*;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e, in particolare, l'articolo 1, commi 475, 519 e 632;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune », e, in particolare, gli articoli 9 e 33, commi 5 e 5-*quater*;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante « Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria »;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'ade-



guamento delle infrastrutture idriche », e, in particolare, l'articolo 3, comma 7-*bis*;

Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) »;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici », e, in particolare, l'articolo 19-*bis*, comma 1;

Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante « Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano »;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », e, in particolare, l'articolo 1, comma 277;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### CAPO I

### INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

#### Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. ».

2. All'articolo 2, comma *2-ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A »;

*b)* al secondo periodo, le parole « , nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo » sono soppresse.

## Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)*

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: « assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria »;

1.2.) alla lettera b), le parole: « entro il 31 luglio 2024 » sono sostituite dalle parole: « anche per fasi costruttive »;

2) al comma 8-*bis*, sostituire le parole: « dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, » con le seguenti: « delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, »;

3) al comma 8-*quater*, secondo periodo:

3.1) alla lettera a), le parole: « i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023 »;

3.2) alla lettera b), le parole: « i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 » ;

4) dopo il comma 8-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

« 8-*sexies*. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqüies* e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqüies* di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) all'articolo 3, comma 8, la parola « adottata » è sostituita dalle seguenti: « da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 »;

c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:

1) le parole: « delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane »;

2) dopo le parole: « di cui al presente decreto » sono inserite le seguenti: « e per l'attività di direzione lavori dell'opera »;

3) le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta unità ».

### Articolo 3.

#### *(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.

2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

*b)* individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

*c)* revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.

7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 4.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

#### Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)*

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla « Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022 », è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine



di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui al primo periodo.

4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.

## Articolo 7.

*(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006.

3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle

amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili *pro capite* effettivamente reso.

6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.

9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

#### Articolo 8.

*(Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 – *(Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> – “Comitato CCS) – 1.* Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito « Comitato », avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;

b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;

e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-*bis* e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;

h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;

i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;

o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito "Segreteria tecnica". La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:

a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);

b) due sono designati dall'ISPRA;

c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;

d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>. »;

b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: « di cui al comma 2 dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 dell'articolo 4 »;

c) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « articoli: 4; 6,; » sono sostituite dalle seguenti: « articoli: 6, »;

2) al comma 2-bis, le parole: « degli articoli 4 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 9.

*(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)*

1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

*a)* quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;

*b)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

*a)* quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);

*b)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

## CAPO II

### INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

#### Articolo 10.

*(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)*

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché



produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

*a*) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;

*b*) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.

4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente

operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva

riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### CAPO III

## MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

### Articolo 11.

*(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)*

1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole « se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611 »;

*b)* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza. ».

2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per

presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni. »;

*b)* al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le richieste di cui al comma 1-*bis* sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. »;

*c)* il comma 1-*quinqüies* è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

#### CAPO IV

### MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

#### Articolo 12.

*(Misure urgenti in materia di sport)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 »;

*b)* al comma 3, quarto periodo, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 ».

#### Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHELTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO I  
(articolo 3, comma 1)

« Commissari straordinari nominati  
ai sensi di specifiche normative di settore »

1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;

2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;

3) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

4) commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati *standard* di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato « Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano », ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;

7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;

9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.





\*19PDL0097260\*